

COMUNE DI CASTELLETTO MERLI
Provincia di Alessandria

SERVIZIO PERSONALE

DETERMINAZIONE N. 4 DEL 14/09/2023

**OGGETTO: DETERMINA A CONTRATTARE AFFIDAMENTO SERVIZIO
SOMMINISTRAZIONE LAVORO TRAMITE AGENZIA INTERINALE -
CIG: ZBC3C76559**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la delibera G.C. n. 31 in data 11/06/2019, di attribuzione della responsabilità di servizio;

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio n. 30 del 19/12/2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2023/2025 ed il D.U.P. 2023/25 e successive variazioni;
- la deliberazione C.C. n°10 del 24/07/2023, di variazione al bilancio di Previsione 2023/2025 ;
- la deliberazione G.C. n.37 del 24/07/2023 con la quale è stato assegnato ai responsabili dei servizi il budget per la gestione del bilancio;
- la deliberazione G.C. n. 40 del 21/08/2023 con la quale si davano gli indirizzi per il ricorso alla somministrazione di lavoro;

Considerato che l'Amministrazione Comunale ha la necessità di acquisire, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016, il servizio di somministrazione lavoro temporaneo per la figura professionale ascrivibile alla categoria B3 di cui al vigente CCNL Funzioni Locali da impiegare per il servizio di trasporto scolastico , in sostituzione temporanea della dipendente addetta trasferita in mobilità ad altro Comune, in attesa di espletamento di concorso, per il periodo dal 18/09/2023 al 24/12/2023 e per n. 15 ore settimanali e con un valore complessivo massimo di € 4.725,00 (IVA inclusa sul margine di agenzia).

Precisato che detto importo ha la funzione di indicare il limite massimo delle prestazioni ed ha carattere presuntivo mentre il valore del contratto sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste dal Comune.

Dato Atto che l'art. 37, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;

Visto l'art. 36, comma 2 lett.a) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 modificato dal Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, ai sensi del quale:

-Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;

Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 prevede l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come modificato dall'articolo 7, comma 2 d.L. n.52/2012, conv. in legge n. 94/2012);

Verificato ai fini e per gli effetti dell'articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che non vi sono convenzioni attive stipulate da Consip Spa aventi ad oggetto la fornitura suddetta, né è stata rinvenuta sul MePA all'interno del portale www.acquistiinretepa.it la suddetta fornitura;

Dato Atto pertanto che conseguentemente l'Amministrazione ha promosso un'indagine di mercato con richiesta di preventivo di spesa per l'affidamento del servizio somministrazione di lavoro temporaneo mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016;

Vista la lettera d'invito inviata in data 14/06/2023 in ossequio ai principi di non discriminazione e concorrenza, ai seguenti Operatori economici i quali sono stati invitati a presentare un'offerta economica:

- **Agenzia SYNERGIE ITALIA SPA – CASALE MONFERRATO**
- **Agenzia MANPOWER srl – CASALE MONFERRATO**
- **Agenzia RANDSTAD SPA – CASALE MONFERRATO**
- **Agenzia UMANA SPA – CASALE MONFERRATO**

Considerato che risulta pervenuta la seguente offerta:

- **Agenzia UMANA SPA - prot. n. 1208 del 14/09/2023**

Considerato che l'agenzia UMANA SpA di Casale Monferrato, è stata l'unica a presentare offerta, al costo complessivo di € 4.725,00;

Tenuto conto che:

- Il ricorso a tale servizio, ha come finalità quella di consentire l'impiego temporaneo di personale in relazione ad esigenze di carattere non continuativo e straordinario non fronteggiabili con il personale in servizio, nell'intesa che non potrà mai essere utilizzato per sopperire stabilmente e continuativamente a carenze di organico. Si specifica, pertanto, il carattere integrativo, del tutto residuale, di tale strumento rispetto alle ordinarie

procedure selettive in materia di assunzione di Personale dipendente, Comparto Regioni Funzioni Locali, che questo Ente intenderà attivare.

- L'oggetto delle prestazioni lavorative richieste sarà riconducibile al mansionario previsto dal CCNL Funzioni Locali per il profilo professionale richiesti dall'Amministrazione B3;

Considerato che l'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 rubricato "Determinazione a contrarre" stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere proceduta da apposita determinazione del Responsabile del procedimento di spesa indicante:

- il fine che con il contratto si intende perseguire;
- l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Tenuto conto che:

- con l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato si intende perseguire il fine di procurare all'Ente uno strumento contrattuale dinamico che consente l'impiego temporaneo di personale, con il vantaggio di un inserimento in tempi brevissimi delle risorse necessarie nell'area amministrativa, motivate da esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale;

- l'oggetto del contratto è l'individuazione da parte dell'ente di una Agenzia per la somministrazione di lavoro a tempo determinato, autorizzata allo svolgimento della somministrazione ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 276/2003 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per l'affidamento di "somministrazione lavoro temporaneo" per la figura professionale ascrivibile alla categoria B3 del vigente CCNL Funzioni Locali da impiegare per le necessità di carattere temporaneo del Comune;

- la scelta del contraente avverrà mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016

Precisato che:

- Il valore presunto del contratto è stato determinato in via presuntiva nell'importo di € 4.725,00 IVA compresa;

- Con la stipulazione del contratto specifico, l'Agenzia si obbliga ad assicurare il personale somministrato contro gli infortuni e le malattie professionali previste dal decreto del Presidente della Repubblica 1124/1965 ed è tenuta ad adempiere, in caso di infortuni, alle relative denunce.

- L'Agenzia è responsabile della ricerca, selezione, formazione ed inserimento dei Lavoratori temporanei. In particolare sono compiti e responsabilità dell'Agenzia:

- fornire personale già istruito e formato, in relazione alla tipologia di attività da svolgere e sui rischi sul lavoro in generale, garantendo uno standard qualitativo e quantitativo di attività conforme a quanto richiesto;

- garantire la continuità della somministrazione per tutta la durata contrattuale;

- trasmettere all'Ente, prima dell'inizio dell'attività e comunque non oltre quindici giorni dalla

stipulazione, copia del contratto individuale tra Agenzia e prestatore di lavoro temporaneo;

Dato Atto che con riferimento alle indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008, (rischi da interferenze), essendo l'attività oggetto del presente affidamento di natura intellettuale, non è necessario redigere il DUVRI fermo restando che l'Amministrazione osserverà nei confronti del prestatore di lavoro tutti gli obblighi di protezione, prevenzione, informazione nonché di cooperazione e coordinamento con l'Agenzia di somministrazione connessi all'attività lavorativa, in conformità a quanto previsto dal D. lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e smi;

Dato Atto è stato verificato il rispetto dei vincoli economico-contabili con particolare riferimento agli obblighi posti dall'art.9, comma 1-quinquies del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113;

Atteso che

- l'Agenzia UMANA di Casale Monferrato non potrà sospendere l'attività né rifiutarsi di eseguire le disposizioni che la Stazione Appaltante darà, a causa di contestazioni che dovessero sorgere tra le parti.
- In ogni caso l'agenzia aggiudicataria si impegna a sollevare il Comune di Castelletto Merli da qualunque pretesa, azione o molestia, che possa derivargli da terzi per mancato adempimento agli obblighi contrattuali o del presente capitolato, per trascuratezza, negligenza o per colpa nell'assolvimento dei medesimi, con possibilità di rivalsa in caso di condanna. Le spese che la Stazione Appaltante dovesse eventualmente sostenere a tale titolo sono dedotte dai crediti della Società aggiudicataria ed in ogni caso da questa rimborsate.
- Per le controversie eventuali che dovessero insorgere fra l'Ente e la Società aggiudicataria è competente il Foro di Vercelli;

Dato Atto che

- ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 il Contratto Specifico (contratto di somministrazione di lavoro) è stipulato in forma scritta e contiene i seguenti elementi:
 - a) gli estremi dell'autorizzazione rilasciata al somministratore;
 - b) il numero dei lavoratori da somministrare;
 - c) l'indicazione di eventuali rischi per la salute e la sicurezza del lavoratore e le misure di prevenzione adottate;
 - d) la data di inizio e la durata prevista della somministrazione di lavoro;
 - e) la mansione alla quale sarà adibito il lavoratore e l'inquadramento del medesimo;
 - f) il luogo, l'orario di lavoro e il trattamento economico e normativo del lavoratore.

Considerato che a seguito dell'aggiudicazione si procederà, ai sensi dell'art.32, comma 14 del D.lgs 50/2016, alla stipula del contratto.

Il pagamento dei corrispettivi è subordinato peraltro all'acquisizione della documentazione relativa alla regolarità contributiva (DURC).

Il pagamento della fattura è subordinato agli accertamenti di cui all'art. 48 bis del DPR 29 settembre 1973, n.602 ed ai suoi provvedimenti attuativi.

A pena di nullità assoluta, l'appaltatore si impegna ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

Constatato che è stato verificato la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"*, in particolare gli artt. 107 e 192 e ritenuta la propria competenza in materia,

D E T E R M I N A

- 1. Di procedere**, per i motivi esposti in premessa, all'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro interinale per la guida dello scuolabus comunale per il periodo dal 18/09/2023 al 24/12/2023, per n. 15 ore settimanali, e un importo di € 4.725,00 (IVA inclusa dovuta sul margine di agenzia) mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016, all' **Agenzia UMANA SpA** - Via Colombara, 113 – 30176 Marghera (VE) - P. IVA 04681350270;
- 2. Di impegnare** la suddetta spesa al codice di bilancio 04.06.1 Cap 1415/1, del bilancio di previsione 2023/2025 – esercizio finanziario 2023;
- 3. Di dare atto** altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del Responsabile del procedimento Sig.Ivan Cassone;
- 4. Di dare atto** che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine dilatorio ai sensi dall'articolo 32, comma 10 lettera b) del d.lgs 50/2016, poiché si tratta di affidamento effettuato ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a);
- 5. Di dare atto** che dovranno essere rispettate le disposizioni dettate dalla Legge n. 136/2010 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- 6. Di dare atto** dell'avvenuta acquisizione del codice **ZBC3C76559**.

Il Responsabile del Servizio
Ivan Cassone

VISTO PER IL RISCONTRO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA
COPERTURA FINANZIARIA (Art. 151, Comma 4, D.L.VO 267/00)

Castelletto Merli, lì 14/09/2023

IL RESPONSABILE FINANZIARIO
F.to Aramini Mariella

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico.

Castelletto Merli, lì 14/09/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Scagliotti Dr.Pierangelo